

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2012
577/2012/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO – 31 MARZO 2013, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI
MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 dicembre 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.a. e direttive alla medesima società";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV), che sostituisce l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 576/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 576/2012/R/eel);
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.a (di seguito: Acquirente unico) del 16 maggio 2012, prot. Autorità n. 15.197 del 21 maggio 2012 (di seguito: comunicazione 16 maggio 2012);
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 10 dicembre 2012, prot. Autorità n. 40.513 dell’11 dicembre 2012;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 17 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41.720 del 17 dicembre 2012;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 17 dicembre 2012, prot. Autorità n. 41.722 del 17 dicembre 2012;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42.077 del 18 dicembre 2012;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) del 15 giugno 2012, prot. Autorità n. 18.642 del 20 giugno 2012;
- la comunicazione della Cassa del 5 novembre 2012, prot. Autorità n. 34.875 del 5 novembre 2012;
- la comunicazione della Cassa del 14 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42.321 del 19 dicembre 2012;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 14 dicembre 2012, prot. Autorità n. 42179 del 19 dicembre 2012;
- la nota della Direzione Mercati 8 novembre 2012, prot. 35.554 dell’8 novembre 2012, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07 risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;

- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 20.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- la deliberazione 576/2012/R/eel ha aggiornato i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 73 della deliberazione 111/06;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare una diminuzione del costo medio annuo (2013) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato relativamente all'anno 2012 per il quarto trimestre dell'anno 2012.

CONSIDERATO CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- ai sensi del comma 16.3 del TIV Acquirente unico, entro il 30 novembre di ogni anno, versa o riceve al/dal Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 61 del TIT (di seguito: Conto *PPE*) le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico, iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce;
- secondo quanto trasmesso da Acquirente unico con la comunicazione 16 maggio 2012, le partite economiche di cui al precedente punto, iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno 2011 come sopravvenienze attive, sono pari a circa 7,2 milioni euro;

- con la comunicazione del 5 novembre 2012 la Cassa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2011;
- in particolare, in base alla comunicazione 5 novembre 2011, relativamente all'anno 2011 le imprese distributrici e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa un importo complessivo di circa 49 milioni di euro, a cui si aggiungono circa 7,6 milioni di euro relativi a erogazioni dal Conto PPE in relazione al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione;
- una parte dell'importo di cui al precedente punto è stato già riconosciuto alle imprese distributrici e agli esercenti la maggior tutela nel corso dell'anno 2012 attraverso l'applicazione ai clienti finali dell'elemento PPE² del corrispettivo PPE;
- pertanto, sulla base delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela, nel corso dell'anno 2013 permane una necessità di gettito pari a circa 8 milioni di euro, comprensivi degli importi versati al Conto PPE dall'Acquirente unico ai sensi del comma 16.3 del TIV;
- a parziale compensazione degli importi indicati, risulta un avanzo residuo pari a circa 2 milioni di euro di competenza degli anni antecedenti il 2011 che saranno restituiti ai clienti finali nel corso dell'anno 2013;
- pertanto, la necessità di gettito complessiva, relativa agli anni antecedenti il 2012 da recuperare presso i clienti finali nel corso del 2013, è pari a circa 6 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2012, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- lo scostamento stimato indica che nell'anno 2012 i costi degli esercenti la maggior tutela sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi PED per un ammontare quantificabile in circa 4 milioni di euro, da recuperare nel corso dell'anno 2013;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2012 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2013, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2012;
- i suddetti scostamenti tra valori preventivati e consuntivi sono risultati di entità modesta, evidenziando la validità delle metodologie di aggiornamento relativamente al periodo considerato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2013, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo *PPE* prevedendo che:
 - a) l'elemento *PPE*¹ sia dimensionato per soddisfare la necessità di gettito relativa agli importi di competenza dell'anno 2011 e completare la restituzione degli avanzi residui di competenza degli anni antecedenti il 2011 entro la fine dell'anno 2013;
 - b) l'elemento *PPE*² sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2012 entro la fine dell'anno 2013

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

1. I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3* e *2.4* allegate al presente provvedimento.
2. I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3* e *3.4* allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo *PPE*

1. I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2013 sono fissati nelle *Tabelle 4.1* e *4.2* allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni